



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **209**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Recepimento delle linee guida nazionali in tema di offerta formativa pubblica nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 28.06.2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.

Il giorno **16 Febbraio 2015** ad ore **08:12** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**UGO ROSSI  
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la normativa statale in tema di apprendistato professionalizzante prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, sia integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

Con la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di data 20 febbraio 2014, sono state adottate le linee guida volte a disciplinare l'offerta formativa pubblica in tema di apprendistato professionalizzante.

Secondo tali linee guida, la formazione pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale e sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista; si intende disponibile un'offerta formativa approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

La durata ed i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati per l'intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione: 120 ore per gli apprendisti privi di titolo; 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equipollente.

Le predette durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi e che la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La formazione deve indicativamente avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze: adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, competenze di base e trasversali, competenza digitale, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, elementi di base della professione/mestiere; può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tale formazione costituisce credito formativo permanente.

La formazione si realizza di norma nella fase iniziale del contratto e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

Con la legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 è stata modificata la legge provinciale n. 6 del 10 ottobre 2006 (Disciplina della formazione in apprendistato), prevedendo, fra l'altro, che all'apprendistato professionalizzante si applichi la normativa statale (D.Lgs. n. 167/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2014).

Tale intervento normativo era necessario al fine di poter ora recepire le linee guida della Conferenza permanente.

Con la presente proposta si intende ora recepire le disposizioni contenute nelle suddette Linee guida, in particolare con riguardo all'obbligo di avviare l'offerta formativa entro sei mesi dall'assunzione dell'apprendista, indicando inoltre, per dare certezza ai rapporti giuridici, una data precisa di decorrenza dell'applicazione.

Con nota del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro prot. n. 18365 del 14 gennaio 2015, risulta essere stato richiesto, relativamente al presente provvedimento, il preventivo esame di competenza dei Servizi di staff.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell'apprendistato ed in particolare l'art. 4 come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversione del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34;
- visto l'art. 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di data 20 febbraio 2014, concernente le linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e successive modificazioni avente ad oggetto "Organizzazione degli Interventi di Politica del Lavoro";
- vista la legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 e successive modificazioni relativa alla "Disciplina della formazione in apprendistato";
- visto in particolare il comma 4 bis dell'articolo 3 bis della L.P. n. 6/2006, come introdotto dalla L.P. n. 14/2014 (legge finanziaria provinciale per l'anno 2015);
- visto il D.P.P. 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg., recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)";
- visto il "Protocollo d'intesa in materia di apprendistato professionalizzante o di mestiere" firmato con le Parti sociali in data 29 dicembre 2014;
- visto il Documento degli interventi di politica del lavoro adottato per il triennio 2011-2013 nel testo coordinato di cui alla propria deliberazione n. 1217 del 15 giugno 2012 e come successivamente modificato con i provvedimenti n. 2868 del 27 dicembre 2012, n. 232 del 15 febbraio 2013, n. 734 del 19 maggio 2014, n. 1383 del 11 agosto 2014, n. 1486 del 25 agosto 2014 e 1961 del 18 novembre

2014, la cui efficacia risulta prorogata, alla scadenza, fino all'adozione del successivo Documento;

- visti i pareri del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa prot. n. 21253 del 15 gennaio 2015, del Servizio Programmazione prot. n. 26661 del 19 gennaio 2015 e del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 33639 del 22 gennaio 2015;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di recepire le Linee guida approvate in data 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 28.06.2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la disciplina di cui al punto 1. trova applicazione ai contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere attivati dall'entrata in vigore della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
3. di stabilire che l'articolazione del monte ore di formazione prevista nelle Linee guida di cui al punto 1. abbia efficacia per tutti i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere a decorrere dal 01/09/2015, a prescindere dalla data di stipulazione del contratto;
4. di rinviare la disciplina di dettaglio della formazione di base e trasversale al Documento degli interventi di politica del lavoro;
5. di dare atto che agli impegni di spesa derivanti dalla presente deliberazione si provvederà con le somme stanziare sul bilancio di Agenzia del lavoro;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

ABO